

## LA DICHIARAZIONE DELLE CENSURE PENALI E IL BENE COMUNE\*

Davide Cito

Premessa

- 1.- I Pastori e la tutela penale del bene comune
- 2.- Pene *latae* e *ferendae sententiae*
- 3.- Effetti delle pene *latae sententiae* non dichiarate
- 4.- Conseguenze della dichiarazione di una pena *latae sententiae* e loro sostanziale equiparazione alla inflizione di una pena *ferendae sententiae*
- 5.- Ragioni di giustizia e di opportunità per la dichiarazione di una pena *latae sententiae*

### Premessa

Il tema affidatomi in questa relazione tocca una questione concernente solamente l'ordinamento canonico latino; infatti, l'istituto delle pene *latae sententiae* non è mai stato recepito nel diritto canonico delle Chiese orientali ed è stato mantenuto nella codificazione latina dopo un dibattito che ha visto diversi autori proporre la loro abolizione in modo da limitare l'efficacia delle sanzioni penali al solo foro esterno come modo proprio di attuazione del diritto penale, consentendo quindi anche un miglior coordinamento tra i due fori come del resto auspicato dal secondo principio di revisione del codice pio-benedettino. La scelta del legislatore, come è noto, è stata differente sebbene abbia cercato di ridurre al massimo la loro presenza nel Codice del 1983.

Quantunque poi la questione della dichiarazione delle pene *latae sententiae* non abbia suscitato in dottrina particolari problematiche, anche nei commentatori del codice precedente, credo che il nuovo assetto del

---

\* in J. I. ARRIETA (a cura), "Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa", Marcianum Press, Venezia 2008, pp. 247-259.

libro VI del Codice soprattutto in relazione al tema dell'imputabilità penale, dell'osservanza delle pene *latae sententiae*, delle finalità cui è indirizzata la loro eventuale dichiarazione, offrano alcuni spunti per riflettere sul loro regime giuridico che, a mio avviso, da un lato non fa che confermare tutte le perplessità sollevate in sede di revisione del Codice quanto all'efficacia delle pene *latae sententiae* non dichiarate e che in ultima analisi non mi pare vadano al di là di una mera funzione dissuasiva, e dall'altro che la dichiarazione delle pene *latae sententiae* non si discosti di molto dalla normale inflizione di pene *ferendae sententiae* di cui sostanzialmente condivide le motivazioni, la procedura e gli effetti. E pertanto riflettere sulla *prudential pastoralis* relativa alla dichiarazione delle pene *latae sententiae* altro non è che riflettere sull'esercizio della potestà penale nella Chiesa che deve sempre evitare il rischio di due estremi altrettanto pregiudizievoli per la comunità ecclesiale: da un lato un'ingiustificata inerzia che vede nel diritto penale un elemento quasi estraneo alla vita di carità e di comunione nel Popolo di Dio, e che si può sostanziare in un'indifferenza di fronte a delitti notori e scandalosi puniti dal Codice con pene *latae sententiae* la cui mancata dichiarazione, però, fa sì che la pena abbia effetti molto limitati; e dall'altro un atteggiamento opposto che vede nello strumento penale un modo sbrigativo e quasi risolutore al fine di garantire la disciplina ecclesiale e, a volte più spesso, l'immagine della Chiesa presso i *mass-media*, dimenticando che esso va inserito in un quadro molto più ampio di intervento pastorale e, stante la sua caratteristica di *ultima ratio*<sup>1</sup>, se viene utilizzato in modo indiscriminato, ossia non scrupoloso del dettato normativo ed anche svincolato da interventi pastorali adeguati di tipo preventivo ed anche successivo<sup>2</sup>, rischia di provocare seri pregiudizi dal momento che può

---

<sup>1</sup> Che l'intervento penale sia l'ultima risorsa utilizzabile una volta infruttuosamente esperite le altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è indicato chiaramente nel can. 1341 CIC.

<sup>2</sup> L'intervento penale va inserito sempre entro il quadro più generale descritto nel can. 392 concernente l'azione pastorale di vigilanza che rappresenta un aspetto del *munus*

generare il sospetto di arbitrio e di abuso della potestà da parte di chi è costituito in autorità nella Chiesa.

Il presente intervento, dopo aver brevemente richiamato il diritto-dovere dei Pastori nei confronti della tutela del bene comune ecclesiale anche mediante lo strumento penale, si soffermerà poi sulla realtà delle pene *latae sententiae* e sulla loro operatività giuridica in base alla vigente disciplina codiciale, per arrivare infine alla questione dell'eventuale doverosità od opportunità della loro dichiarazione e delle sue conseguenze giuridiche.

## **1.- I Pastori e la tutela penale del bene comune**

Tra le funzioni che configurano il ministero episcopale, il can. 392 (riprendendo LG 27 e CD 16) sottolinea l'obbligo del Vescovo diocesano di promuovere la disciplina della Chiesa universale vigilando al contempo affinché non si insinuino abusi soprattutto per ciò che concerne il ministero della Parola, la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il culto di Dio e dei santi e l'amministrazione dei beni<sup>3</sup>. Si tratta di un obbligo particolarmente qualificato a servizio non solo dell'unità della Chiesa ma del diritto dei fedeli di poter ricevere in modo integro e fruttuoso i beni derivanti dalla salvezza, beni che non sono nella disponibilità degli uomini perché provenienti da Cristo stesso. Sono beni che toccano l'identità profonda della Chiesa e che giustificano la presenza dei diversi ministeri al suo interno.

---

pastorale del Vescovo diocesano richiamato da *Lumen gentium* 27 e *Christus dominus* 16. Non è semplicemente un intervento di carattere repressivo giacché deve tendere sempre al ravvedimento di colui che ha commesso un delitto. Cf. brevemente sul tema D. CITO, *Note sui provvedimenti urgenti in ambito penale*, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), pp. 298-305.

<sup>3</sup> Sul can. 392 cf. V. GÓMEZ-IGLESIAS, *sub can. 392 in Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 2002<sup>4</sup>, 776-779.

Quindi ben lungi dal rappresentare espressioni di una mentalità autoritaria o repressiva, le funzioni inerenti al dovere di vigilanza e di intervento da parte dei Pastori sono al contrario manifestazioni di giustizia e di carità verso la Chiesa così come il suo Fondatore l'ha voluta, ed anche nei confronti di tutti i fedeli. Infatti, in presenza di azioni delittuose, l'attività dei Pastori si rivolge sia a coloro che sono vittime di tali comportamenti, sia nei riguardi dei colpevoli, giacché anch'essi hanno il diritto di essere aiutati a comprendere i loro sbagli e a potersi correggere non sentendosi mai esclusi o ancor peggio abbandonati dalla comunità ecclesiale. Ed è questa una dinamica costante nella vita della Chiesa, sacramento universale di salvezza, laddove il continuo e misterioso intrecciarsi del *mysterium iniquitatis* e del *mysterium pietatis* ha analoghe proiezioni nella sua dimensione giuridica, anche penale, di comunità visibile.

Quindi la tutela della disciplina ecclesiale, anche nel suo versante penale, non è semplicemente lo sforzo di mantenere coattivamente un ordine puramente esteriore o formalistico, o peggio ancora in contrasto con la libertà di coscienza dei fedeli, ma è invece l'impegno affinché ogni fedele (ivi compresi i Pastori) possa liberamente seguire le orme di Cristo, essere suo vero "discepolo", aiutato in ciò dalla comunità ecclesiale<sup>4</sup>. Va da sé che questa tutela non si attui primariamente con interventi di tipo penale, ma certamente non li esclude e soprattutto tali interventi non rappresentano una "deviazione" dall'indole pastorale propria di ogni agire ecclesiale<sup>5</sup>. Non diversamente da quanto contenuto nel Codice pio-benedettino<sup>6</sup>, l'attuale codificazione latina prevede, infatti, che la

---

<sup>4</sup> V. DE PAOLIS, *La disciplina ecclesiale al servizio della comunione*, in "Monitor Ecclesiasticus" 116 (1991) 15-48.

<sup>5</sup> Sul punto è d'obbligo il richiamo al noto discorso del Santo Padre alla Rota Romana del 1990 riguardante la dimensione pastorale del diritto canonico anche penale.

<sup>6</sup> Il can. 2214 §2 CIC 17 richiamava esplicitamente il monito del Concilio di Trento riguardante la dimensione pastorale della funzione penale nella Chiesa: «Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid., sess. XIII, de ref., cap. 1: "Meminerint Episcopi

costituzione di pene canoniche sia fatta «*quatenus necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae*» (can. 1317), ma dispone altresì che la loro eventuale applicazione non avvenga se non dopo aver constatato l'inefficacia degli strumenti giuridici pastorali non penali in ordine alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia ed all'emendamento del reo (cf. can. 1341)<sup>7</sup>.

## **2.- Pene *latae e ferendae sententiae***

Coloro che in forza della potestà di governo possono costituire delle pene canoniche sia attraverso una legge che un precetto, oltre a poter determinare la pena specifica annessa ad un determinato comportamento delittuoso (anche se la legislazione universale non consente nel caso del precetto penale di comminare pene espiatorie perpetue e nel caso della legge penale particolare la dimissione dallo stato clericale)<sup>8</sup>, possono altresì determinare la cosiddetta "modalità di inflizione" della pena stessa, ossia *latae o ferendae sententiae*. *Latae sententiae* possono essere inflitte tutte e tre le censure o pene medicinali (scomunica, interdetto e

---

aliique Ordinarii se pastores non percussores esse, atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominantur, sed illos tanquam filios et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant, ne, ubi deliquerint, debitum eos poenis coercere cogantur; quos tamen si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est, ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui correcti fuerint, emendentur aut, si resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur».

<sup>7</sup> Can. 1341: «Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari».

<sup>8</sup> Cf. cann. 1319 §2 e 1317

sospensione) e le pene espiatorie indicate nel can. 1336 §1, 3° («proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità»). Dopo un dibattito in sede di revisione del Codice che non è il caso qui di richiamare<sup>9</sup>, il legislatore ha disposto il loro mantenimento sebbene riservato a pochi e gravi casi<sup>10</sup> che generalmente nel Codice sono censure tranne il caso previsto nel can. 1383 che commina la pena espiatoria della proibizione di conferire l'ordine per un anno al Vescovo che abbia ordinato un suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie. Ciò si è concretizzato nel Codice specialmente nei can. 1314 e 1318<sup>11</sup> in cui, pur nell'accettazione delle pene *latae sententiae*, il legislatore mostra una netta preferenza per quelle *ferendae sententiae* limitando le prime a casi eventuali e tassativi. Infatti, quest'ultimo canone, soprattutto, prevede che le pene *latae sententiae* non vengano comminate se non eventualmente per delitti che possiedano una di queste due caratteristiche: o arrechino gravissimo scandalo, o non possano

---

<sup>9</sup> Non mi pare abbiano perso di attualità le riflessioni offerte da V. DE PAOLIS, De legitimitate et opportunitate poenarum latae sententiae in iure poenali canonico, in *Periodica* 62 (1973) 319-373; e da J. ARIAS, Las penas «latae sententiae»: actualidad o anacronismo, in AA.Vv. *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, Milano 1984, II, 5-27. In senso contrario cf la recente e documentata monografia di R. MAZZOLA, *La pena latae sententiae nel diritto canonico*, Padova 2002.

<sup>10</sup> Si tratta del nono principio direttivo di riforma, specificamente dedicato alla riforma del diritto penale: «Mens est ut poenae sint ferendae sententiae et in solo foro externo irrogentur et remittantur. Quod ad poenas latae sententiae attinet, etsi a non paucis earum abolitione proposita sit, mens est ut illae ad paucos omnino casus reducantur imo ad paucissima eaque gravissima delicta», in *Communicationes* 1(1969) 82.

<sup>11</sup> Can. 1314: « Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in eam incuratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse statuat».

Can. 1318: « Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum moderatione et in sola delicta graviora.

essere puniti efficacemente con pene *ferendae sententiae*. L'ultima caratteristica è tradizionalmente collegata ai cosiddetti delitti occulti che rimarrebbero impuniti se non vi fosse l'automatismo della pena *latae sententiae* cui non occorre un procedimento giudiziario od amministrativo per essere applicata. Il primo motivo sembrerebbe invece essere collegato alla rapidità di applicazione della pena automatica che non dovrebbe aspettare la conclusione del procedimento stesso. Senza nulla togliere alla validità delle motivazioni poc'anzi ricordate credo che però esse vadano analizzate alla luce delle condizioni che il legislatore ha previsto per poter incorrere in una pena *latae sententiae* e che, come si vedrà di seguito, non coincidono esattamente con la previsione del passato Codice rendendo quindi abbastanza problematica, quanto alla loro efficacia, anche la loro circoscritta ed eccezionale applicazione.

### 3.- Effetti delle pene *latae sententiae* non dichiarate

Il can. 2232. - § 1 del Codice pio-benedettino disponeva che: «Poena latae sententiae, sive medicinalis sive vindicativa, delinquentem, qui delicti sibi sit conscius, ipso facto in utroque foro tenet; ante sententiam tamen declaratoriam a poena observanda delinquens excusatur quoties eam servare sine infamia nequit, et in foro externo ab eo eiusdem poenae observantiam exigere nemo potest, nisi delictum sit notorium, firmo praescripto can. 2223 § 4.» Allo stesso tempo il can. 2229 introduceva alcune eccezioni relative all'obbligatorietà delle pene *latae sententiae* in determinate circostanze<sup>12</sup>. Gli autori concordavano che una volta posta

---

<sup>12</sup> Can. 2229. - § 1. A nullis latae sententiae poenis ignorantia affectata sive legis sive solius poenae excusat, licet lex verba de quibus in § 2 contineat.

§ 2. Si lex habeat verba: praesumpserit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit aliave similia quae plenam cognitionem ac deliberationem exigunt, quaelibet imputabilitatis imminutio sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis eximit a poenis latae sententiae.

l'azione delittuosa se l'autore ne fosse stato consapevole e quindi imputabile di colpa grave sarebbe stato tenuto alle conseguenze della pena, sia essa medicinale che vendicativa (secondo l'espressione dell'epoca oggi diventata "espiatoria") con l'unica limitazione data dal pericolo di infamia purché il delitto non fosse notorio<sup>13</sup>. All'interno delle pene *latae sententiae* si distinguevano quelle positive da quelle negative da quelle, infine, inabilitanti ed irritanti. Ciò che mi preme sottolineare è il fatto che gli autori erano peraltro ben consci di non poter gravare il reo di obblighi che lo portassero ad essere allo stesso tempo *reus, et iudex, et vindex* di se stesso<sup>14</sup>. Inoltre le delimitazioni contenute nei cann. 2229 e 2230 obbligavano ad uno studio minuzioso che concerneva l'eventuale obbligo di osservare le pene *latae sententiae* in presenza di condizioni quali, l'ignoranza, il timore, la necessità che non ricorresse nessuna diminuzione di imputabilità ecc<sup>15</sup>.

Il Codice del 1983 se da un lato, pur non riproducendo una norma simile al can. 2232 §1 CIC 17, apparentemente non si discosta dall'impianto precedente quanto alla possibilità di incorrere in una pena *latae sententiae* e agli effetti che ne derivano, in realtà introduce come condizione minima per incorrere in esse le condizioni particolari indicate dal can. 2229 ed anzi pone la necessità, tra l'altro, che l'imputabilità

§ 3. Si lex verba illa non habeat:

- 1.° Ignorantia legis aut etiam solius poenae, si fuerit crassa vel supina, a nulla poena latae sententiae eximit; si non fuerit crassa vel supina, excusat a medicinalibus, non autem a vindicativis latae sententiae poenis;
- 2.° Ebrietas, omissio debitae diligentiae, mentis debilitas, impetus passionis, si, non obstante imputabilitatis deminutione, actio sit adhuc graviter culpabilis, a poenis latae sententiae non excusant;
- 3.° Metus gravis, si delictum vergat in contemptum fidei aut ecclesiasticae auctoritatis vel in publicum animarum damnum, a poenis latae sententiae nullatenus eximit.

§ 4. Licet reus censuris latae sententiae ad normam § 3, n. 1 non teneatur, id tamen non impedit quominus, si res ferat, congrua alia poena vel poenitentia affici queat.

<sup>13</sup> Per tutti si può vedere G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, II, Roma 1961, 409-424.

<sup>14</sup> L'espressione è di F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, VI, Roma 1906-1914, 72.

<sup>15</sup> Sul punto G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, cit., 363-408



penale sia piena, non bastando quella grave (cf. can. 1324 §1, 10)<sup>16</sup>. Ne deriva innanzitutto che la consapevolezza del peccato grave se da un lato non è sufficiente a determinare l'esistenza del delitto ancor meno lo è a stabilire se si è incorsi nella pena *latae sententiae* eventualmente prevista. Infatti, non soltanto chi ha commesso il corrispondente peccato non necessariamente è imputabile di delitto<sup>17</sup>, ma anche la presenza di un vero e proprio delitto non comporta di per sé l'applicazione di una pena *latae sententiae* <sup>18</sup>.

In realtà il problema è ancora più serio. Infatti, se si considera che non vi è un'esatta coincidenza tra peccato ed eventuale corrispondente delitto, e se si tiene conto che l'applicazione delle pene *latae sententiae* si caratterizza per il suo automatismo, risulta che proprio all'autore del fatto viene affidata quella delicata valutazione diretta a raggiungere la certezza morale relativa agli elementi oggettivi e soggettivi del delitto che, quando si tratta di infliggere delle pene *ferendae sententiae*, è affidata al giudice o all'Ordinario.

Di primo acchito ciò non sembrerebbe costituire una particolare difficoltà, dal momento che il soggetto interessato conosce direttamente il

---

<sup>16</sup> In sostanza in Legislatore del CIC 83 ha esteso la benignità prevista dal can. 2229 §2 CIC 17 a tutti i casi di delitti puniti con pene *latae sententiae* rendendo quindi quasi inapplicabili tali pene. Ciò è mostrato in modo inequivoco dalle parole di Michiels nel commento al can. 2229 §2 CIC 17 che vale la pena di riportare: «*Ratio iuridica principii can. 2229 §2 alia adduci nequit praeter ipsius legislatoris voluntatem positivam; in casu contemplato a poenis I.s. excusat quaelibet imputabilitas imminutio, quia ita ex indulgentia decrevit legislator supremus.* (p. 370 il corsivo è nel testo). E concludeva: «*Dum plures poenas I.s. theorice retinuit, practice tamen eas regulariter inefficaces reddidit, quia in praxi plerumque non incurruntur propter "aliquam" saltem imputabilitatis imminutionem in violationem legum, quibus adnectuntur, reapse verificatam*» (*ibidem*).

<sup>17</sup> Perché si abbia delitto non solo occorre un'imputabilità grave (can. 1321 §1) equiparabile alla grave responsabilità morale necessaria per commettere un peccato grave, ma inoltre il fatto commesso deve coincidere esattamente con la descrizione legale, e infine non deve ricorrere alcuna delle cause esimenti descritte nel can. 1323.

<sup>18</sup> La presenza di una qualsiasi delle cause attenuanti previste nel can. 1324 fa sì che sia abbia un delitto punibile, ma non siano applicabili le pene *latae sententiae*.

fatto commesso e le condizioni soggettive in cui si trovava al momento della commissione del delitto ma, a ben guardare, questo ragionamento è valido nel caso del giudizio morale di coscienza in cui, in ultima analisi, è determinante la rappresentazione soggettiva<sup>19</sup>, ma non è rapportabile in modo identico alla valutazione giuridica. In questa, infatti, è senz'altro rilevante la valutazione del soggetto ma, affinché sortisca gli effetti suoi propri, occorre che coincida esattamente con la previsione normativa, anche perché le leggi penali soggiacciono ad interpretazione stretta (can. 18).

E l'incertezza viene proprio dal fatto che l'autore dell'eventuale delitto è chiamato a raggiungere la certezza morale relativa a tutti gli elementi penalmente rilevanti del fatto commesso, non solo senza avere spesso le conoscenze tecniche adeguate ma essendo anche parte in causa. E ciò può comportare un problema a cominciare dall'esatta determinazione del fatto tipico. Già in sede dei lavori di riforma del Codice era emersa la difficoltà di punire con pene *latae sententiae* delitti, quali ad esempio l'eresia, per i quali non era facile pervenire alla certezza della sua commissione<sup>20</sup>. Altri delitti, come l'apostasia o lo scisma, si prestano a considerazioni del genere dal momento che richiedono la perpetrazione deliberata ed intenzionale di fatti esterni inequivocabilmente scismatici o di apostasia che peraltro il Codice non descrive<sup>21</sup>. Ma nemmeno sfuggono

---

<sup>19</sup>Ovviamente ci si riferisce qui soltanto al giudizio di coscienza come «giudizio che intima che cosa l'uomo deve fare o non fare, oppure che valuta un atto da lui ormai compiuto» (enc. *Veritatis splendor*, n.59) senza entrare nella questione dei rapporti tra coscienza e legge morale.

<sup>20</sup>«Post aliquam discussionem Consultores concordant de statuenda poena excommunicationis ferendae sententiae. Excluditur poena l.s. quia perdifficilis est in hac implexa materia ut habeatur necessaria certitudo iuridica de delicto commisso sine interventu iudicis vel superioris», in *Communicationes* 9 (1977) 305. Sulla questione si veda più ampiamente A. MARZOA, *sub can. 1364*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV/1, Pamplona 2002<sup>4</sup>, 468-474.

<sup>21</sup>A tale proposito basti qui ricordare il dibattito suscitato dall'espressione "actu formali ab Ecclesia catholica deficere" del can. 1117, cf. V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula «actu formali ab Ecclesia catholica deficere»*, in *Periodica* 84 (1995) 579-

a questi rilievi altri comportamenti apparentemente di più semplice determinazione<sup>22</sup>. Senza dover prolungare in questa sede le esemplificazioni, resta il fatto che, per l'autore, può già risultare non agevole la semplice determinazione se la sua condotta comporti o meno gli estremi della commissione di un delitto così come previsto nella legge o nel precetto.

La questione si complica ulteriormente quando si passa ad analizzare il cosiddetto elemento soggettivo, ossia l'imputabilità. A questo riguardo si può rilevare che il Codice, dal combinato disposto dei cann. 1322, 1323 e 1324, non solo fissa dei limiti legali entro i quali vi può essere peccato ma non un delitto punibile<sup>23</sup> ma, come detto prima, restringe alla condizione di "piena imputabilità" la possibilità di incorrere in una pena *latae sententiae*. E non va inoltre dimenticato che le circostanze esimenti ed attenuanti operano oggettivamente, indipendentemente cioè dalla conoscenza che di esse ha il soggetto. Ne deriva che quand'anche egli avesse consapevolezza del peccato grave commesso, e magari fosse anche convinto di essere incorso in una pena *latae sententiae*, ciò di per sé non sarebbe sufficiente a determinare che vi sia effettivamente incorso, giacché occorre non solo che raggiunga la certezza morale della piena imputabilità ma inoltre che essa lo sia realmente.

Ora, l'analisi dell'elemento soggettivo è molto complessa e delicata e non vi è dubbio che alcune delle circostanze attenuanti previste nel can. 1324 richiedono un esame molto attento poiché non sono di facile

---

608, o le questioni relative alla situazione canonica dei seguaci di mons. Lefebvre, con dichiarazioni della Congregazione per i Vescovi e del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, in *La documentation catholique*, 79 (1997) 2163, 6 luglio 1997, 621-623.

<sup>22</sup>È il caso della violazione diretta del sigillo sacramentale da parte del confessore (can. 1388 §1) che non sempre si manifesta in modo evidente.

<sup>23</sup>Ad esempio per il minore di età, che eventualmente potrebbe essere punito con pene *ferendae sententiae* solo se ultrasedicenne (cann. 1323 1° e 1324 §1, 4°), o per chi manca abitualmente dell'uso di ragione benché abbia commesso il fatto in un lucido intervallo (can. 1322)

discernimento<sup>24</sup>. E d'altra parte, come poter richiedere ad una persona che ha commesso un delitto la serenità e l'oggettività per giudicarsi non solo secondo i dettami della sua coscienza ma anche secondo i parametri stabiliti dal Codice? Ad ogni modo, in caso di dubbio, il soggetto potrebbe legittimamente escludere di esservi incorso.

Non solo ma i canoni 1335, 1338 e 1352 relativi alla sospensione dell'obbligo di osservare una pena consentono a chi eventualmente è incorso in una pena *latae sententiae* un notevole margine di libertà in vista sia del bene delle anime che della tutela della propria buona fama, al punto che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, trovatosi nel 1997 a dover rispondere alla questione sollevata da alcuni episcopati relativa alla possibilità per un sacerdote che avesse contratto matrimonio civile, e quindi fosse incorso nella sospensione *latae sententiae* non dichiarata, di poter celebrare la Santa Messa ad un gruppo di fedeli che ne avesse fatto richiesta a norma del can. 1335, si è dovuto appellare all'irregolarità *ex* can. 1044 §1, 3°, non potendo far leva sull'obbligatorietà della pena *latae sententiae* non dichiarata<sup>25</sup> sebbene il delitto fosse pubblico e limitandosi ad auspicare la dichiarazione della pena *latae sententiae* in questi casi.

---

<sup>24</sup> Ad esempio quella indicata al n. 3 per chi ha commesso il fatto «ex gravi passionis aestu, qui non omnem tamen mentis deliberationem et voluntatis consensum praecesserit et impederit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita»; oppure al n. 5 «ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit intrinsece malum vel in animarum damnum vergat».

<sup>25</sup> Cf. *Communicationes* 29 (1997) 17-18. Il Pontificio Consiglio afferma, infatti: «Tale azione (l'attentato di matrimonio da parte di un chierico), oltre a costituire un delitto canonico la cui commissione fa incorrere il chierico nelle pene recensite nel can. 1394 §1 CIC e can. 1453 §2 CCEO, comporta automaticamente l'irregolarità ad esercitare gli ordini sacri ai sensi del can. 1044 §1, 3° CIC e can. 763, 20 CCEO. Questa irregolarità ha natura perpetua, ed è quindi indipendente anche dalla remissione delle eventuali pene. Cf. V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma 2001<sup>2</sup>, 193-194.

Se per ultimo si considera poi la sempre più diffusa non conoscenza della legge penale nella Chiesa che farebbe peraltro dubitare della presunzione legale prevista nel can. 15 §2, ci si accorge che l'operatività e gli effetti di una pena *latae sententiae* non dichiarata sono perlopiù dissuasivi di condotte certamente delittuose e scandalose ma che di fatto non comportano particolari limitazioni al fedele che fosse eventualmente incorso in esse.

#### **4.- Conseguenze della dichiarazione di una pena *latae sententiae* e loro sostanziale equiparazione alla inflizione di una pena *ferendae sententiae***

Da quanto detto poc'anzi ne consegue che, a mio parere, la dichiarazione di una pena *latae sententiae* non sia soltanto, come veniva comunemente ritenuto dai commentatori del Codice pio-benedettino ed anche da quelli attuali, un semplice atto che rende notoria una pena già incorsa<sup>26</sup>, giacché da un lato alcuni effetti nascono proprio dalla dichiarazione e non sono semplicemente un pubblicizzare effetti già presenti, ma inoltre occorrerà determinare se effettivamente il soggetto sia o meno eventualmente incorso in tali pene attraverso una procedura del tutto simile a quella relativa all'inflizione delle pene *ferendae sententiae* ma con una precisazione apparentemente contraddittoria eppure, a mio avviso, chiave per capire il meccanismo: l'imputabilità richiesta per "incorrere" in una pena *latae sententiae* è maggiore di quella richiesta per "dichiarare" detta pena e questo fatto rende spesso tale dichiarazione una pena realmente inflitta, e non semplicemente dichiarata. E pertanto ne segue che sia il trattamento riservato dal Codice

---

<sup>26</sup> Cf. ad esempio M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem iuris canonici*, Roma 1938-1939, 382-388.

che quello che si può evincere dalla poca prassi disponibile in tal senso<sup>27</sup>, facciano convergere verso un'unica procedura questi due binari che solo concettualmente restano separati.

Quanto agli effetti il Codice non fa alcuna distinzione ma equipara totalmente le pene *latae sententiae* dichiarate e le pene *ferendae sententiae* (cf. ad esempio cann. 1331 §2; 1332) il che peraltro è del tutto ovvio giacché in entrambi i casi si tratta di pene "formalmente" irrogate, ma anche quanto al momento della nascita dei loro effetti che solo apparentemente nel caso delle pene *latae sententiae* dichiarate retroagiscono al momento della commissione del delitto ma che in entrambi i casi cominciano a sussistere con il decreto o la sentenza di irrogazione o di dichiarazione. Il Codice precedente al can. 2232 §2 disponeva che : «sententia declaratoria poenam ad momentum commissi delicti retrotrahit», in armonia con la sua natura dichiarativa ma sottolineava il Michiels: «Candide fatemur formulam istam esse aliquatenus ambiguum»<sup>28</sup>. Il Codice attuale nulla dice in proposito ma nella pratica è dal momento della dichiarazione della pena che sortiscono gli effetti anche perché occorre preliminarmente verificare le condizioni oggettive e soggettive dell'imputato<sup>29</sup>. Ad esempio nel Decreto di censura

---

<sup>27</sup> Non bisogna dimenticare che sia le sentenze che i decreti penali sono generalmente coperti dal segreto e che il materiale disponibile in tal senso è quantomai scarso.

<sup>28</sup> G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, cit., 421. Precedentemente aveva notato che « Sedulo notentur canonis verba. Non affirmat legislator ad momentum commissi delicti retrotrahi ipsam sententiam declaratoriam, ac si sententia ista prolata fuerit statim post delictum commissum seu non affirmat específicos sententiae declaratoriae effectus quad futurum, quos supra exposuimus, hac sententia semel legitime prolata, censendos esse ab ipso momento commissi delicti productos, sed per sententiam declaratoriam ad momentum commissi delicti retrotrahi poenam, quod est apprime diversum» *Ibidem*.

<sup>29</sup> A rigor di logica se l'imputato, nel corso di un procedimento di dichiarazione di una pena *latae sententiae*, si ravvedesse dal suo comportamento, certamente non si vedrà dichiarare la pena ma dovrebbe tuttavia essere assolto dalla pena precedentemente contratta. Viceversa si agisce come se il soggetto non sia incorso nella pena prevista ossia come se il delitto non fosse mai stato commesso. Così avviene ad esempio nella *Ratio agendi in examine doctrinarum* laddove prima dell'eventuale dichiarazione della

del 12 settembre 1992 emanato dal Card. Ruini relativo alla dichiarazione di una pena di scomunica *latae sententiae* per eresia gli effetti vengono fatti iniziare dalla data del decreto medesimo<sup>30</sup> e si fa riferimento alle dichiarazioni pubbliche dell'imputato successive alla pubblicazione del libro che diede origine alla vicenda perché contenente affermazioni dottrinali incompatibili con la fede cattolica.

Passando poi alla procedura utilizzabile per irrogare una pena *ferendae sententiae* o dichiararne una *latae sententiae*, neppure in questo caso il Codice fa distinzione tra le due possibilità (cf. can. 1341) consentendo in entrambi i casi l'utilizzazione della procedura giudiziaria od amministrativa (a meno che ovviamente quest'ultima non sia proibita dalla legge universale o particolare ad esempio quando si tratta di irrogare pene perpetue)<sup>31</sup>. In realtà la pratica preferenza data alla procedura amministrativa nonostante il netto orientamento del Codice verso quella giudiziaria riguarda sia l'irrogazione che la dichiarazione delle pene e ciò rischia di amministrativizzare l'applicazione delle sanzioni penali con evidenti problemi in tema di diritto alla difesa, presunzione di innocenza dell'imputato ecc.

Se si volesse trovare una differenza di certo peso tra l'irrogazione e la dichiarazione delle pene occorrerebbe forse far riferimento alla prescrizione<sup>32</sup>. Ad un primo approccio, poiché nella pena *latae sententiae* si incorre «per il fatto stesso di aver commesso il delitto» (can. 1314), si potrebbe ipotizzare che non avrebbe in alcun modo spazio la prescrizione

---

pena si deve constatare la pertinacia nell'errore. Qualora l'interessato receda dalle sue posizioni non solo non verrà dichiarata alcuna pena ma nemmeno si fa alcun riferimento all'eventuale pena precedentemente contratta.

<sup>30</sup> In Rivista Diocesana di Roma (1992) 1598-1599

<sup>31</sup> Qualora si tratti di infliggere o dichiarare la pena della scomunica e l'Ordinario abbia scelto la via giudiziaria il Tribunale deve essere costituito da tre giudici (can. 1425 §1, 2°).

<sup>32</sup> Ho cercato di trattare quest'argomento in La prescrizione in materia penale, in D. CITO (a cura di ) Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico, Milano 2005, pp.

dell'azione criminale giacché "la condanna" dovrebbe essere, per così dire, già avvenuta nel momento della commissione del delitto. Almeno per questi effetti l'azione sembrerebbe solamente declaratoria e quindi esperibile in ogni tempo.

Va tuttavia tenuta presente una distinzione assai importante che concerne il delitto punito con una pena *latae sententiae*, ossia la sua "notorietà". Gli autori concordano che nel caso di un delitto notorio non vi sia prescrizione dell'azione penale. Anzi sarà spesso conveniente procedere alla sua dichiarazione poiché, come avverte Ciprotti: «questa figura [il processo penale declaratorio] si combina sempre con il processo di condanna costitutiva, giacché dalla pronuncia della sentenza o del precetto si producono nuove situazioni giuridiche che prima non esistevano»<sup>33</sup>.

Trattandosi invece di un delitto non notorio, i commentatori del CIC 17 erano divisi: da un lato Lega<sup>34</sup> e Noval<sup>35</sup>, si erano espressi per la non prescrittibilità dell'azione penale anche in questi casi considerando la pena già operante, dall'altra Roberti<sup>36</sup> e Veermersch<sup>37</sup> che, facendo leva sulle motivazioni che giustificano la prescrizione dell'azione penale, ritenevano non esigibile in foro esterno una pena dovuta ad un delitto non notorio trascorso il tempo della prescrizione, proprio per mancanza di pubblico interesse. L'opinione di Roberti mi pare preferibile perché più consona alle giustificazioni che stanno alla base della prescrizione dell'azione penale e mi pare sia quella accolta dalla vigente legislazione latina (ma non lo escluderei nemmeno per il CIC 17), dal momento che sia il can. 1362

---

<sup>33</sup> P. CIPROTTI, voce Diritto Penale Canonico, in Enciclopedia giuridica Treccani, XI, Milano 1990, p. 13.

<sup>34</sup> M. LEGA – V. BARTOCCHETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem iuris canonici*, Roma 1938-1939, p. 502

<sup>35</sup> J. NOVAL, *Commentarium Codicis iuris canonici*, vol. IV, Torino 1920, p. 274.

<sup>36</sup> F. ROBERTI, *De Processibus*, I, Roma 1956, p. 607.

<sup>37</sup> A. VERMEERSCH – J. CRUESSEN, *Epitome iuris canonici*, vol. III, Mechliniae 1940, p. 62.



include delitti puniti con pene *latae sententiae* (come l'aborto), sia il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* fa lo stesso con delitti quali la violazione diretta del sigillo sacramentale o la profanazione delle specie eucaristiche. Ma mi chiedo anche se, quand'anche vi fosse stato un delitto notorio, il trascorso del tempo non faccia cadere in prescrizione anche in questo caso l'azione criminale o penale qualora si volesse procedere alla dichiarazione di una pena *latae sententiae*.

### **5.- Ragioni di giustizia e di opportunità per la dichiarazione di una pena *latae sententiae***

Se si accetta, come ritengo sia plausibile, la sostanziale equiparazione tra l'irrogazione e la dichiarazione delle pene canoniche, ne segue che le ragioni giustificatrici per promuovere quest'ultima azione siano le medesime che motivano l'inflizione di una pena (stante peraltro la non obbligatorietà dell'azione penale nell'ordinamento canonico). Esse vanno ricercate nel can. 1341 che invita l'Ordinario a promuovere l'azione diretta alla irrogazione o dichiarazione delle pena «tunc tantum ... cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari». Il Codice pio-benedettino nel can. 2223 §4 stabiliva che: «Poenam latae sententiae declarare generatim committitur prudentiae Superioris; sed sive ad instantiam partis cuius interest, sive bono communi ita exigente, sententia declaratoria dari debet». Confrontando le due previsioni normative non mi paiono ravvisabili differenze sostanziali. Certamente il Codice precedente partiva dalla considerazione dell'effettività delle pene *latae sententiae* quali mezzi penali diretti principalmente alla punizione ed emendamento del reo più che ad un loro effetto di tutela del bene pubblico. Qualora ad istanza di parte (in certo modo equivalente al "iustitiam restitui" dell'attuale can. 1341) o per esigenze di bene comune (rapportabile allo "scandalum

reparari”) fosse stata richiesta la dichiarazione della pena il Superiore era obbligato ad emanarla. Oggi non credo si possa ritrovare un obbligo giuridico che grava sull’Ordinario di infliggere o dichiarare una pena, ma ciò non significa lasciare tutto questo soltanto al suo prudente giudizio e discrezione (come appare nel caso delle pene facoltative e a certe condizioni anche nel caso di pene obbligatorie) ma che peraltro non vanno mai considerati semplicemente come decisioni arbitrarie. In particolare mi pare che soprattutto qualora ricorra uno scandalo o turbamento ecclesiale e si tratti di tutelare i fedeli da comportamenti che potrebbero indurli a confusione, allora l’opportunità di dichiarare od infliggere pene canoniche sia quanto mai pressante. Mi pare di poter ricavare questo da alcuni decreti dichiarativi di pene *latae sententiae*. Il primo risale a quasi vent’anni fa ed è il famoso m.p. *Ecclesia Dei* con cui il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II scomunicò l’Arcivescovo Marcel Lefebvre<sup>38</sup>. In esso non mancò come elemento qualificante non solo della dichiarazione ma della pubblicazione del m.p. stesso l’invito ai suoi seguaci di non abbandonare l’unità della Chiesa: «nelle presenti circostanze, desidero soprattutto rivolgere un appello allo stesso tempo solenne e commosso, paterno e fraterno, a tutti coloro che finora sono stati in diverso modo legati al movimento dell’Arcivescovo Lefebvre, affinché compiano il grave dovere di rimanere uniti al Vicario di Cristo nell’unità della Chiesa Cattolica, e di non continuare a sostenere in alcun modo quel movimento. Nessuno deve ignorare che l’adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa». Qualcosa di analogo è riscontrabile anche nella dichiarazione di scomunica di Mons. Milingo. Di carattere più modesto ma dello stesso tenore è pure un

---

<sup>38</sup> GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Ecclesia Dei* in occasione dell’ordinazione episcopale di quattro sacerdoti, conferita senza mandato apostolico, da parte di Mons. Lefebvre, 2 luglio 1988

decreto declaratorio di sospensione dato dal Card. Ruini ad un sacerdote della diocesi di Roma il 22 ottobre 1998<sup>39</sup>.

Al termine di queste brevi considerazioni mi pare di dover concludere che l'attuale normativa canonica latina abbia optato per una soluzione che non lasci molto spazio all'effettiva applicazione delle pene *latae sententiae* a parte la loro finalità dissuasiva, evidenziando le perplessità già emerse in sede di revisione del Codice e che nel concreto della vigente legislazione vanno al di là delle pure riflessioni teoretiche ma attengono alla pratica applicabilità delle stesse. Ne segue che la loro eventuale dichiarazione si collochi sullo stesso piano dell'irrogazione delle pene *ferendae sententiae* non ponendo particolari problematiche rispetto al più generale uso del diritto penale nel quadro della funzione pastorale da esercitare in vista della tutela del bene ecclesiale minacciato dai comportamenti delittuosi commessi dai fedeli.

---

<sup>39</sup> In Rivista Diocesana di Roma (1999) 769-771.